

DETERMINA Fascicolo n. GU14/125374/2019**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Rxxx P. - Ultracom Incorporated (Ultracall)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Rxxx P., del 20/05/2019 acquisita con protocollo n. 0217401 del 20/05/2019

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con l’istanza di definizione l’istante ha lamentato: “il Sig. P. Rxxx in data 20/05/2019 ha presentato istanza per la definizione della controversia in essere con la società Ultracom Incorporated (Ultracall), per le seguenti motivazioni: Essendo titolare di un Bar, verso la metà di Gennaio, riceveva una missiva in cui gli veniva richiesto il versamento dell’importo di € 6.42 quale Canone mensile dell’offerta Ultracom in riferimento alla mensilità di Dicembre 2018, nonostante lo stesso non avesse mai sottoscritto alcun contratto

telefonico per la numerazione 0xxxxxxx. Le richieste sono la chiusura ad esenzione spese del rapporto contrattuale mai richiesto; lo storno dell'insoluto. -E la somma di euro 500,00 a titolo di rimborsi o indennizzi. Per parte operatore nessuno si costituiva.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. La domanda può essere solo parzialmente e limitatamente accolta. L'istante afferma l'attivazione di servizi non richiesti dal convenuto gestore e l'invio da parte dello stesso di una missiva in merito, mai allegata. Sulla scorta di tali affermazioni formula le sue richieste. Sul punto l'istanza risulta eccessivamente scarna e non sufficientemente circostanziata da elementi probatori utili all'istruzione. La mancanza di documentazione allegata non consente, infatti, di conferire certezza sull'inadempimento del gestore che l'utente invoca e per il quale richiede l'indennizzo. Non risultando quindi assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", la domanda dell'utente viene rigettata nella parte in cui si richiede la corresponsione di un indennizzo. Tuttavia, non essendosi costituito il gestore, e non avendo lo stesso fornito chiarimenti sulla presunta, ma non provata, attivazione, si ritiene di accogliere le richieste di: "chiusura ad esenzione spese del rapporto contrattuale mai richiesto; lo storno dell'insoluto".

DETERMINA

- Ultracomm Incorporated (Ultracall), in parziale accoglimento dell'istanza del 20/05/2019, è tenuta a qualora attivi, a cessare in esenzione spese i servizi attivati a carico dell'istante nonchè a stornare tutti i costi eventualmente fatturati con conseguente ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberto Rizzi

f.to